



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

TRIBUNALE FEDERALE



composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Paola BUZZETTI

Componente

Avv. Enrico MEDICI

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul caso n. 6/2018 Procura Federale FIS - Deferimento del tesserato

nato a _____ il _____, residente in _____ - Tessera FIS


per la violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale FIS in relazione ai fatti oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di _____ con conseguente lesione dell'immagine della Federazione.

Svolgimento del procedimento


Con atto del 20.12.2018 il Procuratore Federale deferiva davanti a questo Tribunale il tesserato _____ per la violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale FIS in relazione ai fatti oggetto della sentenza non definitiva di condanna emessa dal Tribunale Penale di _____

Il Presidente del Tribunale, ricevuto l'atto di deferimento, nei termini regolamentari fissava per il 29 gennaio 2019 l'udienza di discussione.

A detta udienza comparivano il Procuratore Federale avv. Antonella Ratti, il difensore del deferito avv. _____ in sostituzione dell'avv. _____ nonché l'avv. _____

per conto di _____ (persona offesa dal reato contestato), come da note difensive di costituzione depositate in data 23.1.2019. 

Preliminarmente il difensore dello _____ excepiva di non avere ricevuto alcuna comunicazione delle note difensive di costituzione depositate nell'interesse di _____

, come invece prescritto dall'art. 37, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIS; excepiva inoltre che la sig.ra _____ non fosse titolare di alcun diritto protetto dall'ordinamento federale e che in ogni caso, nelle note difensive, tale diritto 



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

non fosse neppure indicato, come invece prescritto dall'art. 37, comma 3, del citato Regolamento. L'Avv. [redacted] si opponeva, pertanto, alla partecipazione della sig.ra [redacted] al presente giudizio.

Il Procuratore Federale, condividendo le argomentazioni esposte dall'avv. [redacted] si opponeva alla partecipazione della sig.ra [redacted] al giudizio.

L'avv. [redacted] si opponeva all'applicazione dell'art. 37 del Regolamento, dichiarando di non avere egli formulato un atto di intervento in senso tecnico, bensì di avere richiesto solo una presenza formale, e non defensionale, nel processo, dichiarava, inoltre, non essere la sig.ra [redacted] tesserata FIS. Chiedeva, infine, che il Collegio valutasse l'atto di costituzione come intervento e, stante il deposito tempestivo, ne volesse ordinare la comunicazione alla parte incolpata nel rispetto del contraddittorio.

Il Tribunale, decidendo la questione, dichiarava inammissibile l'atto qualificato come "*note difensive di costituzione per [redacted]*" per non essere quest'ultima titolare di un interesse rilevante nell'ambito del procedimento disciplinare, in quanto la sua partecipazione allo stesso non avrebbe potuto recarle alcuna diretta utilità, così come la sua mancata partecipazione non avrebbe potuto provocarle alcun diretto pregiudizio. Inoltre il Tribunale rilevava che, per giurisprudenza consolidata (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione 39/2015; Collegio di Garanzia, decisione 26/2015), l'accesso agli organi di giustizia sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati. La mancanza di tale qualità in capo alla sig.ra [redacted] impediva, pertanto, a qualunque titolo e in qualunque forma, la sua partecipazione al presente giudizio.

Il Procuratore Federale ed il difensore dell'incolpato discutevano la causa rassegnando le conclusioni nei termini che seguono.

Il Procuratore Federale specificava che l'atto di deferimento aveva ad oggetto i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale penale di [redacted] e che questi comportavano la violazione del disposto dell'art. 6 dello Statuto Federale e la lesione dell'immagine della Federazione. Insisteva, pertanto, che si procedesse nei confronti dell'incolpato, chiedendo che venisse applicata nei suoi confronti la sanzione della sospensione per un mese, da scontarsi durante la stagione invernale.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

L'avv. [redacted] rilevava come il fatto fosse estraneo all'ordinamento sportivo e fosse, quindi, irrilevante ai fini dell'ordinamento federale. Nel merito, richiamando l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di [redacted], chiedeva che, ai sensi dell'art. 46, comma 7, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISI, il presente procedimento venisse sospeso fino all'esito del procedimento penale avanti alla Corte d'Appello, chiamato all'udienza del 9 aprile 2019, e, in subordine, chiedeva l'acquisizione degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 53, comma 4, del RGS FISI. In ogni caso, chiedeva che l'incolpato fosse mandato assolto per non avere commesso il fatto.

Il Collegio, ritenendo indispensabile ai fini della decisione l'acquisizione di copia integrale degli atti del procedimento penale [redacted] R.G.N.R., disponeva che la difesa dell'incolpato provvedesse al deposito di tali atti dando termine entro il 6 febbraio 2019 e rinviando all'udienza del 21 febbraio 2019, successivamente rinviata al 6.3.2019 per impedimento del Procuratore Federale.

Gli atti del procedimento penale venivano depositati nei termini assegnati.

Nelle more, l'avvocato [redacted] depositava una memoria con relativi allegati nell'interesse della sig.ra [redacted].

All'udienza del 6 marzo 2019, l'avv. [redacted] chiedeva l'espunzione dal fascicolo della documentazione prodotta dall'avv. [redacted] richiesta cui la Procura si associava.

Il Tribunale accoglieva tale richiesta, ritenuto che tali atti provenissero da soggetto non facente parte del procedimento, né in qualche modo legittimato a produrre atti nell'ambito del medesimo, e che in ogni caso tale produzione appariva del tutto irrituale.

L'avv. [redacted] produceva copia di verbale di sommarie informazioni testimoniali rese, nell'ambito del procedimento penale RGNR [redacted] Procura della Repubblica di [redacted] da [redacted] in data [redacted] ad integrazione della documentazione depositata. La Procura nulla opponeva e il Tribunale acquisiva tale atto.

Il Procuratore Federale richiamava quanto argomentato alla precedente udienza, formulando la medesima richiesta di applicazione di sanzione nella misura di un mese di sospensione.

L'avv. [redacted] discuteva la causa e concludeva chiedendo il proscioglimento dell'incolpato, non sussistendo la prova della sussistenza del fatto giuridicamente inteso.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

Il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed, all'esito, dava lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si rileva che il presente procedimento gode di piena autonomia rispetto a quello penale e che questo Tribunale ha la possibilità di valutare, in assoluta libertà e autonomia, gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale, indipendentemente dal rilievo penale dei fatti rappresentati (Collegio di Garanzia, IV Sezione, Decisione n. 14/2016).

La condotta contestata al tesserato nell'atto di incolpazione è infatti suscettibile di autonoma valutazione da parte del Tribunale federale, non potendosi configurare - come chiarito dall'art. 46, comma 6, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISI - alcuna forma di assoggettamento del processo sportivo al processo penale (vertente sui medesimi fatti) non ancora conclusosi con sentenza irrevocabile, essendo, oltretutto, il giudizio disciplinare federale indipendente rispetto al giudizio penale anche per la ontologica diversità delle regole che l'organo giudicante è chiamato ad applicare: da un lato, quelle dell'ordinamento sportivo, dall'altro, quelle che governano la responsabilità penale.

Nella fattispecie, questo Tribunale è chiamato a valutare la rilevanza sul piano disciplinare dei fatti che hanno determinato la condanna di _____ a due anni di reclusione da parte del Tribunale di _____ con sentenza n. _____ per i delitti di cui all'art. 110, 81 c. 2, 609 bis c. 2 n. 1 e 609 octies codice penale, commessi in danno di _____

Muovendo dalle evidenze istruttorie raccolte in sede penale, la rilevanza disciplinare dei fatti oggetto di incolpazione è incontrovertibile.

La documentazione acquisita al presente procedimento è idonea a dimostrare, a prescindere dal rilievo penale dei fatti, l'illecito disciplinare contestato al sig. _____

La condotta del sig. _____ è indiscutibilmente in contrasto con i più basilari principi di correttezza, lealtà e probità cui tutti i tesserati devono attenersi, oltreché gravemente lesiva dell'immagine e del decoro della FISI.

Il comportamento tenuto dal sig. _____ la notte di Capodanno 2017 integra una violazione dei "principi etici fondamentali universali" (quali la mutua comprensione, lo spirito



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

di amicizia e di solidarietà e il rispetto per la dignità umana) che ispirano il movimento olimpico (Carta Olimpica e Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale), vincolanti per qualsiasi soggetto appartenente all'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, e a cui aderisce la F.I.S.I. attraverso il richiamo, contenuto nell'articolo 6 del proprio Statuto, al dovere di osservanza delle direttive e dei regolamenti del CONI, che a sua volta ha recepito nel Codice di Comportamento Sportivo i principi e le clausole generali contenuti nella Carta Olimpica e nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale.

Tale sistema di regole è stato tradito dal sig. _____ la notte di Capodanno 2017 allorché, approfittando dello stato di ubriachezza dell'amica _____ compiva con essa, e con la partecipazione di un terzo soggetto, atti sessuali.

Tale condotta si pone in palese spregio dei principi basilari del rispetto della dignità della umana e dello spirito di amicizia da cui i due erano uniti, e che avrebbero imposto al sig.

_____ di attendere, come ben avrebbe potuto, l'eventuale prestazione di un consenso della donna chiaro, esplicito ed inequivocabile, in un momento in cui la stessa fosse stata pienamente consapevole delle sue azioni e non in stato di ubriachezza.

Con tale comportamento il sig. _____ ha disatteso i valori di integrità morale, correttezza ed onestà che uno sportivo, più di ogni altro soggetto, dovrebbe avere impressi nel proprio modo di essere e di comportarsi in ogni contesto, non solo quelli direttamente connessi all'attività sportiva.

Per quanto di competenza di questo Tribunale, ai fini della decisione non risulta dirimente l'accertamento del grado di compromissione psichica della ragazza (dovuta all'assunzione di alcolici). Tale accertamento rileva, semmai, in sede di giustizia penale per la qualificazione del fatto come reato, ma risulta del tutto ininfluenza in sede di giustizia sportiva, dovendo questo Tribunale valutare esclusivamente se il fatto posto in essere dal tesserato (per come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio avanti al Pubblico Ministero) si ponga o meno in contrasto con i principi e valori sportivi sopra enunciati.

La risposta non può che essere affermativa.

Dall'esame della documentazione in atti e secondo la ricostruzione resa possibile dall'incrocio delle dichiarazioni rese dallo stesso _____ con quelle rese dai vari



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

dichiaranti, emerge che la notte tra il 31 dicembre 2016 e il 1 gennaio 2017
avesse fatto uso eccessivo di bevande alcoliche (cfr. verbale di interrogatorio
in data , ove riferisce di avere visto, durante la festa, ed un amico
"abbastanza brilli, avevano una bottiglia di rhum"; verbale di s.i.t. del , ove
riferisce che "avevamo tutti bevuto molto Entrando in casa ho trovato sulla porta del bagno
... con ... lo sguardo fisso nel vuoto. Nello stesso istante novavo uscire lo dal
bagno sorridendo. Notando in quelle condizioni e dicevo < vatti a mettere qualcosa e mettiti a
letto>. Senza aggiungere nulla si è rivestita ed è quasi svenuta a letto"; il riferisce
ancora di un "stato semi-incosciente della ragazza"; verbale di s.i.t. del
, ove riferisce, con riguardo alla e al coimputato dello , che "mi
sembravano entrambi ubriachi"; verbale di interrogatorio di del
ove riferisce che " sono cadute un paio di volt sulla neve. L'ultima volta è cascata
su un ragazzo che si è arrabbiato con lei"), mentre la circostanza che lo fosse lucido ed
in grado di comprendere la portata delle proprie azioni emerge dal verbale di interrogatorio
dallo stesso reso al P.M. ove risulta che avesse bevuto solo un aperitivo intorno alle 19,30, che
successivamente durante la cena avesse bevuto "un po' di vino" e che alle 22,30 fosse sceso in
piazza per la festa; successivamente, e fino al rientro nell'abitazione ove si sono svolti i fatti,
lo non aveva assunto altri alcolici, non risultando il contrario dalle dichiarazioni
dello stesso e degli altri soggetti sentiti a s.i.t..

Ed inoltre la circostanza che fosse in stato di alterazione dovuta all'assunzione
di alcolici risulta anche dal testo del messaggio inviato con WhatsApp dal
(coimputato dello) alla ragazza in data 10.1.2017 (cfr. relazione peritale "Digital
Forensics Bureau" agli atti del processo penale), nel quale il ragazzo si scusa con per il
suo comportamento. Significativo risulta il passo laddove lo stesso afferma. " mi sento
davvero una merda per quello che è successo. Non pensavo davvero di essere così. Mi dispiace di non
avere avuto il coraggio di prendermi le mie responsabilità fin dall'inizio, dando la colpa alle circostanze
e anche a voi. Cerco di giustificarmi dicendo che l'ho fatto perché non potevo sopportare metà della
colpa ... non so davvero come abbia fatto a essere così poco lucido da pensare che tutto ciò potesse
essere vagamente okay e da non riuscire a difenderti quando il controllo della situazione è stato



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

perduto Non so come vivere con l'idea di *SPORT INVERNALI* del genere all'unica persona che abbia mai amato in vita mia e che tutti i miei ideali quasi romantici si siano trasformati in un qualcosa di così grottesco. Vorrei il tuo perdono ..."). Tali affermazioni assumono rilievo rispetto alla posizione dello _____ atteso che gli atti sessuali sono stati consumati contestualmente dal tesserato e dall'estensore del messaggio.

A prescindere dalla loro rilevanza penale, è indubbia la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati allo _____, che pertanto deve essere ritenuto responsabile e sanzionato.

L'entità della sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione posta in essere. Ritiene il Tribunale che le richieste formulate dalla Procura non rispecchino l'entità della violazione, resa evidente dell'esame degli atti del procedimento penale, che ha potuto far luce sulla reale portata degli accadimenti.

In considerazione della gravità e delle circostanze del fatto si stima equa la sanzione della sanzione disciplinare della sospensione dall'attività, con ritiro temporaneo della tessera, per la durata di sei mesi.

P.Q.M.

Il Tribunale, accertata la responsabilità disciplinare del sig. _____ in relazione al fatto contestato, applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività, con ritiro temporaneo della tessera, per la durata di sei mesi.

Ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione, dispone che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'incolpato, della persona offesa e dei testimoni, nonché ogni altro riferimento da cui possa desumersene, anche indirettamente, l'identità.

Dispone la comunicazione alle parti ed agli Organi federali di competenza.

Milano, 6 marzo 2019

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI